

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1293 del 05/03/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S. con sede legale e impianto nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attivita' di allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi ed esercizio di un impianto a fonti rinnovabili e produzione di energia elettrica da biogas, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5828 del 19.11.2021, per la riconversione parziale dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1360 del 05/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno cinque MARZO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 36237/2023/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S.** con sede legale e impianto nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi ed esercizio di un impianto a fonti rinnovabili e produzione di energia elettrica da biogas, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5828 del 19.11.2021, per la riconversione parziale dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano.

LA RESPONSABILE

VISTA la documentazione riguardante "Istanza PAS per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovo impianto biometano-Frazione Volania" (PAS n. 636/2023), trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio con la nota Prot. n. 66432/2023 del 10.10.2023 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/172304 del 11.10.2023 (Protocolli istanza SUAP n. 59991-59994-59995-59997 del 12.09.2023, integrati con Protocolli n. 64695-64855 del 04.10.2023) presentata allo stesso SUAP dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21;

VISTA, in particolare, l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale contenuta nella PAS sopra citata, per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi e per l'esercizio di un impianto a fonti rinnovabili e produzione di energia elettrica da biogas (potenza 249 kWel), autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-

5828 del 19.11.2021, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per la **riconversione parziale dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda:

- la modifica sostanziale della matrice emissioni in atmosfera;
- la modifica non sostanziale della matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- la modifica non sostanziale della matrice impatto acustico;
- proseguimento senza modifiche della matrice scarichi idrici;

CONSIDERATO che con l'istanza in oggetto la Ditta intende modificare il progetto precedentemente autorizzato, che prevedeva la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza 249 kW, proponendo un impianto per la produzione di biometano della capacità di 100 Sm³ e che le modifiche proposte che interessano l'AUA vigente sono:

- la revisione della dieta in ingresso all'impianto;
- la sostituzione del cogeneratore inizialmente previsto per la produzione di energia elettrica da 249 kW, con un cogeneratore da 160 kW e un una caldaia a supporto, sempre alimentata a biogas ad utilizzo discontinuo, dedicata a coprire i fabbisogni termici del nuovo impianto;
- l'installazione del sistema di purificazione del biogas (Upgrading) che prevede che l'off-gas prodotto dallo stesso, composto principalmente da CO₂, insieme all'eventuale biometano non conforme, venga reinviato nel digestore anaerobico;
- la costruzione di una ulteriore vasca di stoccaggio scoperta in aggiunta a quella precedentemente prevista;
- l'ampliamento delle superfici di raccolta delle acque meteoriche interessate dalla presenza di biomassa (stradello di accesso al digestore e allungamento del silos trincea n. 4);

La Ditta precisa che rimane invariata la potenzialità massima dell'allevamento autorizzata con l'A.U.A. e che il progetto di riconversione parziale si propone di incrementare la capacità produttiva dell'impianto, affinché il biogas prodotto sia sufficiente a soddisfare gli autoconsumi dell'impianto stesso e del processo di upgrading, e si producano, a pieno regime, 100 Sm³/h di biometano da immettere nella rete di distribuzione SNAM. Allo scopo nella nuova alimentazione dell'impianto è prevista l'introduzione di buccette di pomodoro, derivanti dalla lavorazione del pomodoro da industria;

CONSIDERATO, in particolare, che per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale è da riferirsi alle emissioni odorigene, che vanno valutate tenendo conto anche della nuova normativa sugli impatti odorigeni (Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività");

VISTO che sulla base di quanto previsto dal Decreto MASE 309 del 28.06.2023 sopra citato, l'impianto in oggetto rientra tra quelli elencati in tabella 1 "Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti" in cui sono previste attività aventi un potenziale impatto odorigeno per cui è una valutazione in tal senso;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L. n. 241/1990 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;
- la L.R. n. 4/2007;
- il D.P.R. n. 227/2011;
- la L.R. n. 15/2001, e s.m.i.
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di G.R. n. 968 del 16.07.2012: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte ii, dell'Allegato IV alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "norme in materia ambientale”;
- la Delibera di G.R. n. 673/2004: “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Delibera di G.R. n. 1648 del 17.10.2016: “Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "norme in materia ambientale”;

- la Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 004606/1999 con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3: "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";

VISTA la nota di "Esito verifica della completezza documentale, richiesta pareri e richiesta relazione tecnica", Prot. n. PG/2023/178057 del 19.10.2023, trasmessa dallo scrivente Servizio, al SUAP del Comune di Comacchio, con la quale, in particolare:

- si comunica di rimanere in attesa dei pareri di competenza del Servizio Ambiente dello stesso Comune, quali il parere di carattere sanitario, riguardante le emissioni odorigene/diffuse e l'eventuale parere sull'impatto acustico, matrice per la quale la Ditta dichiara che trattasi di modifica non sostanziale.
- si richiede la Relazione Tecnica al Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, per la matrice emissioni in atmosfera e, nello specifico, emissioni odorigene ed emissioni diffuse e per la matrice scarichi idrici, relativamente a una eventuale rivalutazione delle acque di dilavamento, considerata la modifica proposta e la dichiarazione della Ditta in merito al "proseguimento senza modifiche";

VISTA la "Relazione Tecnica" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2023/197275 del 21.11.2023, nella quale esprime una valutazione favorevole con prescrizioni, alla richiesta della Società, a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni esposte nella relazione stessa e, in particolare:

Relativamente alle emissioni in atmosfera:

La Ditta dichiara la presenza sia di emissioni convogliate che diffuse, oltre a sfiati di emergenza dalle valvole di sicurezza dell'impianto. Pertanto:

- Per l'Emissione **EC1** (Cogeneratore con potenza elettrica di 160 kWe), tenuto conto di quanto indicato dalla DGR E.R. 1496/2011, modificata dalla D.G.R.-E.R. n. 1648/2016, relativa all'Autorizzazione di Carattere Generale in cui viene specificato che possono aderirvi esclusivamente gli stabilimenti in cui sono installati motori cogenerativi con potenzialità compresa tra 3 e 10 MWt, ma che i limiti emissivi devono comunque essere rispettati anche per potenzialità inferiori, si confermano i limiti, previsti dalla normativa regionale, proposti dalla Ditta;
- Per l'Emissione **EC2** (Caldaia con potenza termica di 170 kWt), alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno invernale dell'impianto, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (ultimo paragrafo) – Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06, si propongono limiti che differiscono da quelli proposti erroneamente dalla Ditta in quanto specifici a motori a cogenerazione relativi alla DGR E.R. 1496/2011;
- Per l'emissione (non indicata con una specifica numerazione), relativa ad una **torcia di sicurezza** a presidio della linea biogas, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272 co.5 del D.Lgs 152/06 non necessita di essere autorizzata, si evidenzia che la stessa deve assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla D.G.R.-E.R. n. 1496/2011;
- La Ditta ha dichiarato inoltre la presenza di un **impianto di purificazione del biogas (EC3)** che utilizza membrane di permeazione per la rimozione dell'anidride carbonica. L'off-gas composto al 99,5% da CO₂, insieme all'eventuale biometano non conforme alle specifiche viene reinviato nel digestore anaerobico;

Relativamente agli scarichi idrici:

Dalla documentazione si evince che la parziale riconversione dell'impianto a biogas in un impianto per la produzione di biometano, che la ditta " Società Agricola il Bivacco di Pozzati Fratelli & C. S.S." andrà a realizzare, non prevede variazioni nella gestione delle acque meteoriche rispetto a quanto già autorizzato con Atto di AUA n. DET-AMB- 2021-5828 del 19/11/2021. Si conferma pertanto quanto già espresso da questo ST, relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, con nota PG/2021/172285 del 09.11.2021;

VISTA la seguente documentazione relativa alla precedente istruttoria:

- "Relazione tecnica" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/172285 del 09.11.2021, nella quale esprime una valutazione favorevole relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, considerando, in particolare quanto segue:

"Per le acque meteoriche di dilavamento delle aree denominate viabilità inghiaiate, aree impermeabili pulite e aree verdi (nelle quali saranno presenti fossi dove scaricheranno le aree coperte pulite), è prevista la raccolta in un bacino di laminazione consistente in "un pacchetto di viabilità realizzato con ghiaia a matrice aperta". Lo svuotamento di questo "invaso ghiaiato", avverrebbe per dispersione diretta nel sottosuolo (falda presente a 0,6 m di profondità) e la quantità eccedente la capacità di assorbimento sarà scaricata direttamente nel "Fosso Anima Mozza". Le acque sporche derivanti dalla zona impermeabilizzata di carico della tramoggia, sono raccolte e inviate nella vasca di stoccaggio scoperta";

- parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 17083 del 26.10.2021, allo scarico indiretto nel canale Animamoza delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di biogas e di quelle meteoriche in uscita dal sistema di accumulo previsto per il contenimento delle acque in eccesso, in linea con quanto prescritto nella delibera consorziale n. 61 del 04.12.2009 in materia di invarianza idraulica. Lo stesso Consorzio nel parere precisa che, "come

rappresentato nella documentazione progettuale inoltrata, lo scarico delle acque reflue e quelle di sfioro in uscita dal sistema di drenaggio è indirizzato verso il fosso di guardia della via Animamozza e da qui, tramite eventuale sottopasso, alla canalizzazione demaniale;

- nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 69739/2021 del 09.11.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/172589 del 09.11.2021, con cui ha trasmesso la nota del Servizio Protezione Civile, Servizi di Prossimità, Igiene e Decoro dell'Ambiente Urbano, del Comune di Comacchio, Prot. n. 69676 del 09.11.2021 nella quale, lo stesso Servizio:

- dato atto che trattasi di scarico con caratteristiche previste dal D.Lgs 152/06, art. 74. lett. G “acque reflue domestiche”:

- vista la dichiarazione del CADF S.p.A. prot. n. 2021/12747 del 10.05.2021, con la quale dichiara che l'insediamento di che trattasi è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

- visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 17083/2021, sopra citato,

autorizza la Ditta allo scarico dei reflui di natura civile in corpo idrico superficiale (fosso aziendale che recapiterà nel recettore finale “fosso Animamozza”), nel rispetto delle disposizioni contenute al Cap. 4. paragrafo 4.7, comma IV, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, relativamente alla manutenzione e in ottemperanza alle prescrizioni previste dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

VISTO che dalla precedente istruttoria risulta inoltre che la Ditta, in merito alle emissioni in atmosfera relative all'allevamento, è stata autorizzata per un numero di capi massimo pari a 439 e che le prescrizioni date fanno riferimento a quelle previste nell'Autorizzazione di Carattere Generale di cui alla D.G.R. n. 968/2012, precedentemente citata, considerato il limite molto prossimo a quello indicato (400

capi), fermo restando che in caso di problematiche, verrà valutata la necessità di richiedere un adeguamento ai Criteri CRIAER-Determinazione n. 4606/1999, della Regione Emilia Romagna;

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2023/216985 del 21.12.2023, con cui ha trasmesso il parere del Servizio Sistemi Ambientali (SSA) della stessa Arpae, riguardante l'impatto odorigeno, che riporta, in particolare, le seguenti "Conclusioni":

“ Lo studio presentato non contiene una stima delle ricadute delle concentrazioni di odore nell'intorno dell'impianto. Il proponente ha individuato un'area in cui è possibile avere un "disturbo olfattivo", all'interno della quale sono presenti edifici a carattere residenziale, ma non viene data una quantificazione in termini di concentrazione di odore di tale disturbo, utile ai fini di un confronto con i valori di accettabilità previsti dal nuovo decreto 309/2023. Per tali ragioni lo scrivente servizio non è in grado di valutare la significatività dell'impatto odorigeno dell'impianto e di definire la sostenibilità o meno delle modifiche che si intende introdurre ”;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 83351/2023 del 10.01.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/3633 del 10.01.2024 con cui ha trasmesso:

- la Presa d'Atto acustica emessa dal Settore IV-V Servizio Ambiente Patrimonio Caccia Pesca con P.G. n. 74687 del 16.11.2023, completa del parere favorevole con prescrizioni di Arpae-Ferrara-Servizio Territoriale, su matrice acustica (registrato al P.G. n. 73379 del 10.11.2023);
- il parere favorevole emesso dall'Azienda USL di Ferrara, registrato al P.G. n. 82836 del 27.12.2023, sugli impatti emissivi ed odorigeni, condizionato all'adozione di ulteriori cautele qualora, successivamente alla messa in esercizio, si verificassero problemi legati alla diffusione di odori nello stabilimento e nelle aree limitrofe;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 3342/2024 del 16.01.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/8598 del 17.01.2024, con cui ha trasmesso alla Ditta la richiesta di questo

Servizio SAC (Prot. n. PG/2024/5439 del 12.01.2024), con allegata la nota PG/2023/216985 e il parere del SSA sopra citati, al fine di acquisire le integrazioni necessarie, riguardanti l'impatto odorigeno;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/13798 del 24.01.2024 e la conseguente nota di questo Servizio, Prot. n. PG/2024/18883 del 31.01.2024, di richiesta Relazione Tecnica al Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, per la matrice emissioni in atmosfera riguardante, nello specifico, le emissioni odorigene;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 6481/2024 del 29.01.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/17277 del 29.01.2024, con cui ha trasmesso le integrazioni della Ditta (già pervenute e assunte al PG/2024/13798 sopra citato) e il Parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 20139 del 20.10.2023;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 9539/2024 del 09.02.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/26735 del 12.02.2024, con cui ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 164 del 09.02.2024 relativa alla PAS rilasciata alla Ditta;

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/38221 del 27.02.2024, con cui, a seguito della nostra richiesta di Relazione Tecnica Prot. n. PG/2024/18883 del 31.01.2024, ha trasmesso il parere del Servizio Sistemi Ambientali (SSA) della stessa Arpae, riguardante l'impatto odorigeno, nel quale, in particolare, esprime quanto segue:

“ Lo scrivente servizio, sulla base di valutazioni e dati in proprio possesso ed esperienze dell'impatto odorigeno derivante da impianti simili a quelli in oggetto (allevamento bovini, numero di capi, flussi di odore, ecc), ritiene che sia necessaria una valutazione specifica dell'impatto odorigeno a seguito dell'esercizio dell'impianto per la produzione del biometano. La valutazione, mediante attività di campionamento, dovrà prevedere la misura della concentrazione di odori eseguita secondo il metodo UNI EN 13725:2022 sia alle sorgenti identificate quali maggiormente impattanti che ai confini Est e

Nord-Ovest dell'azienda e dovrà essere effettuata 2 volte l'anno (in primavera ed in estate) per almeno 2 anni. Entro 2 mesi dal termine della campagna estiva i dati di tutto l'anno dovranno essere trasmessi ad Arpae per le opportune valutazioni”;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021, con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

DATO ATTO:

- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di Arpae, che la Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, DEL-2022-163 del 22.12.2022;
- che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ArpaeE SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibili sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

D E T E R M I N A

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi ed esercizio di un impianto a fonti rinnovabili e produzione di energia elettrica da biogas, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5828 del 19.11.2021, per la riconversione parziale dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano, per la Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. n. 01047400385, con sede legale e impianto nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo **scarico autorizzato** nel corpo idrico superficiale (fosso aziendale che recapperà nel recettore finale "Fosso Animamozza"), dei reflui di natura civile, è quello indicato e contrassegnato con la sigla "**S1**", nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - "**PLANIMETRIA SCARICHI**";
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;

3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute al Cap. 4. paragrafo 4.7, comma IV, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, relativamente alla manutenzione;
4. Devono essere rispettate le prescrizioni indicate nel parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 20139 del 20.10.2023, citato in premessa, che si riportano:
 - il nuovo impianto, che si svilupperà su una superficie complessiva di mq 11.813, deve essere realizzato nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio;
 - la struttura di laminazione prevista per l'area deve essere effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo di mc 415, consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico indiretto nella rete di bonifica delle acque meteoriche per una portata massima autorizzabile di 9,5 l/sec, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;
 - deve essere data comunicazione, con adeguato anticipo, della data di avvio dei lavori per consentire ai tecnici consorziali preposti sul territorio di effettuare le opportune operazioni di controllo;
 - in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto deve essere sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del consorzio per le verifiche proprie di competenza;
5. Le acque meteoriche di dilavamento devono essere gestite come da documentazione integrativa acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/153523 del 05.10.2021, nel rispetto delle valutazioni del Servizio Territoriale, espresse nella Relazione Tecnica Prot. n. 172285 del 09.11.2021 e citate in premessa e come confermato nella relazione tecnica Prot. PG/2023/197275, pure citata in premessa;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

B.1 - ALLEVAMENTO

CAPACITA' MASSIMA

- vacche da latte in produzione	439 capi
- rimonta vacche da latte	116 capi
- vitelli in svezzamento	53 capi

1. Requisiti in materia di gestione

1.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2. Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (REGOLAMENTO REGIONALE 15 Dicembre 2017, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", emanato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15.12.2017);

1.4. Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali

Le eventuali operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

- A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione.

Il gestore deve assicurare che:

- A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

2.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento bovino

- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero.
- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

2.4. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Secondo i disposti del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, Delibera Assemblea Legislativa E.R. n. 115 del 11.4.2017, dal 01.01.2020 è fatto obbligo di impegnare vasche di stoccaggio dei liquami con rapporto Superfici/Volume < 0,2 oppure dotate di copertura.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A. Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. L'entrata in esercizio dell'ampliamento della stalla deve essere anticipatamente comunicato a questa Agenzia;

5. In caso di segnalazioni di natura odorigena da parte di cittadini residenti, dopo il raggiungimento della totale capacità dell'allevamento, riconducibili allo stesso, la Ditta dovrà presentare un progetto nel quale i gas odorosi che si generano nei locali di ricovero, allevamento o di raccolta del letame vengano captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene;

B.2 – IMPIANTO PRODUZIONE BIOMETANO

6. L'emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "EC1" (Cogeneratore con potenza elettrica di 160 kW e potenza termica < 1 MW), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B" - "PLANIMETRIA EMISSIONI"**, **deve rispettare LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO e i LIMITI EMISSIVI stabiliti dalla D.G.R. n. 1496/2011, come modificata con la D.G.R. n. 1648/2016**, relativa all'Autorizzazione di Carattere Generale.

I limiti emissivi da rispettare, per gli inquinanti indicati, sono i seguenti:

EMISSIONE	EC1 Cogeneratore (da 160 kWe)
Portata Nm ³ /h	702

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	10
COV (espressi come C- organico totale) escluso il metano	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio CO	500
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10
Sistema di abbattimento	Depuratore catalitico
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%	

7. L'emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "EC2" (Caldaia con potenza termica di 170 kWt) alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno invernale dell'impianto, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B" - "PLANIMETRIA EMISSIONI"**, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (ultimo paragrafo) – Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs 152/06 deve rispettare, per gli inquinanti indicati, i seguenti limiti emissivi:

EMISSIONE	EC2 Caldaia a biogas da 170 kWt
Portata Nm ³ /h	415

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	20
COV (espressi come C- organico totale) escluso il metano	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Monossido di carbonio CO	150
Sistema di abbattimento	Depuratore catalitico
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

8. Per le emissioni “**EC1**” ed “**EC2**”, in sede di messa a regime dell’impianto, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle stesse mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui ai punti 6. e 7. I risultati devono essere inviati ad Arpae-Ferrara, entro 30 giorni dalla stessa data di messa a regime;
9. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel ‘Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell’Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l’indicazione dell’incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall’organo di vigilanza per i quali l’incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
11. Per l’esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili

secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

12. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
15. La **torcia di sicurezza** a presidio della linea biogas, deve assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, come previsto dalla D.G.R. n. 1496/2011. La Ditta deve dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione della stessa, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
16. La Ditta deve dotarsi di apposito registro, vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione

della torcia, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;

17. La gestione e conduzione dell'impianto dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalla D.G.R. E.R. 1496/2011;

B.3 - STABILIMENTO

18. **Entro tre mesi** dall'entrata in esercizio dell'impianto a biometano, data che dovrà essere comunicata a questa Agenzia, la Ditta dovrà effettuare una valutazione specifica dell'impatto odorigeno. La valutazione, mediante attività di campionamento, dovrà prevedere la misura della concentrazione di odori eseguita secondo il metodo la norma UNI EN 13725/2022 sia alle sorgenti identificate quali maggiormente impattanti che ai confini est e Nord-Ovest dell'Azienda e dovrà essere effettuata n. 2 volte l'anno (in primavera ed in estate) per almeno 2 anni.

Entro 2 mesi dal termine della campagna estiva, i dati di tutto l'anno dovranno essere trasmessi al Servizio Territoriale di questa Agenzia, per le opportune valutazioni, al Comune di Comacchio e all'Azienda USL di Ferrara.

C) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata;

2. Le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi “non sostanziali” (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:

- a) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
- b) variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

D) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva del traffico indotto dall'attività della Ditta rispetto a quanto valutato, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Al fine di garantire il rispetto dei valori normativi dovranno essere garantiti i valori di L_p riportati in relazione, in particolare, per:
 - il compressore del sistema di upgrading (S08) installato nella versione con container silenziato ($L_p@1m \leq 65$ dBA);
 - il camino per l'espulsione dei fumi di combustione (S11) della caldaia alloggiata nello skid ($L_p@1m \leq 70$ dBA);
 - l'aerotermo (S12) per il controllo della temperatura interna posto in affiancamento al locale compressore ($L_p@1m \leq 60$ dBA);

3. Dopo la messa in esercizio del nuovo impianto dovrà essere effettuata una valutazione acustica al fine di confrontare la situazione acustica effettiva con quella descritta nello studio previsionale. Tale valutazione, che dovrà inoltre tener conto dei mezzi effettivamente indotti dalla nuova attività, da tenere a disposizione per eventuali controlli.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Comacchio, l'**A.U.A. atto n. DET-AMB-2021-5828 del 19.11.2021**, adottato da Arpae-Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifico domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013..

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

firmato digitalmente

la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.